

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/1004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 elenca i regolamenti UNECE allegati all'«accordo del 1958 riveduto» ⁽³⁾ che si applicano in via obbligatoria. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto dell'applicazione, a livello di UE, di nuovi requisiti nei rispettivi regolamenti UNECE.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 661/2009, l'appendice dell'allegato IV elenca le direttive abrogate in conformità delle quali le omologazioni rilasciate prima del 1° novembre 2012 dovrebbero rimanere valide purché non entrino in vigore nuovi requisiti. Nel momento in cui, con l'aggiornamento dell'allegato IV del regolamento, entrano in vigore nuovi requisiti a livello di UE, è necessario aggiornare anche l'appendice di detto allegato.
- (3) Poiché i nuovi requisiti dei regolamenti UNECE nn. 107 e 118 imporranno ai costruttori l'obbligo di adattare i propri veicoli, prima che essi entrino in vigore è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

⁽¹⁾ GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti alla visione indiretta, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie N₂ e N₃, omologati a norma della direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 3

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti alla costruzione generale, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie M₂ e M₃, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 107 quale modificato dalla serie di modifiche 05.

Articolo 4

A decorrere dal 1° luglio 2016, per motivi attinenti al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M₃, classi II e III, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 118 quale modificato dalla serie di modifiche 01.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

- 1) nella tabella, le righe relative ai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 e 121 sono sostituite dalle seguenti:

«13	Frenatura dei veicoli e loro rimorchi	Supplemento 13 alla serie di modifiche 11	GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1	M ₂ , M ₃ , N, O ^(b)
13-H	Frenatura delle autovetture	Supplemento 16 alla versione originale del regolamento	GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1	M ₁ , N ₁ ^(c)
14	Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISO-FIX e ancoraggi di fissaggio superiore ISOFIX	Supplemento 5 alla serie di modifiche 07	GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27	M, N
16	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX	Supplemento 5 alla serie di modifiche 06	GU L 304 del 20.11.2015, pag. 1	M, N ^(d)
58	Dispositivi di protezione anticastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione anticastro posteriore (RUP)	Supplemento 3 alla serie di modifiche 02	GU L 89 del 27.3.2013, pag. 34	M, N, O
95	Protezione degli occupanti in caso di urto laterale	Supplemento 4 alla serie di modifiche 03	GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91	M ₁ , N ₁
100	Sicurezza elettrica	Supplemento 1 alla serie di modifiche 02	GU L 87 del 31.3.2015, pag. 1	M, N
107	Veicoli delle categorie M ₂ e M ₃	Supplemento 1 alla serie di modifiche 06	GU L 153 del 18.6.2015, pag. 1	M ₂ , M ₃
110	Componenti specifici per GNC	Supplemento 2 alla serie di modifiche 01	GU L 166 del 30.6.2015, pag. 1	M, N
118	Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati per gli autobus	Supplemento 1 alla serie di modifiche 02	GU L 102 del 21.4.2015, pag. 67	M ₃
121	Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori	Serie di modifiche 01	GU L 5 dell'8.1.2016, pag. 9	M, N»

- 2) l'appendice è così modificata:

- a) la voce relativa al regolamento n. 46 è sostituita dal testo seguente:

«46	Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione	Direttiva 2003/97/CE	GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1	M, N ₁ , componente»
------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

- b) la riga relativa al regolamento n. 118 è soppressa.